C/2025/1978

11.4.2025

P10_TA(2024)0062

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper – Belgio

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2024 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper (COM(2024)0370 – C10-0166/2024 – 2024/0286(BUD))

(C/2025/1978)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2024)0370 – C10-0166/2024),

— visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 ([1]) («regolamento FEG»),

— visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ([2]), quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio ([3]), in particolare l'articolo 8,

— visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ([4]), in particolare il punto 9,

— visti i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi stabiliti nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali,

— vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

— vista la relazione della commissione per i bilanci (A10-0019/2024),

A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;

B. considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper relativa a un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) a seguito di 681 collocamenti in esubero ([5]) nel settore economico classificato alla divisione 17 (Fabbricazione di carta e di prodotti di carta) e alla divisione 28 (Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.) della NACE Revisione 2 nella regione Provincie Limburg, entro il periodo di riferimento per la domanda compreso tra il 31 dicembre 2023 e il 30 aprile 2024;

C. considerando che la domanda riguarda 567 lavoratori collocati in esubero dalla società Sappi Lanaken NV (carta) e 114 lavoratori collocati in esubero dalla società Purmo Group Belgium NV (macchinari);

D. considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 200 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi in imprese operanti nello stesso settore economico o in settori economici diversi e situate nella stessa regione;

([1]) GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj.
([2]) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
([3]) Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).
([4]) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
([5]) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.

E. considerando che la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina hanno ridotto la competitività economica e hanno ricadute negative sulla crescita economica in Belgio;

F. considerando che la Sappi Lanaken era specializzata nella produzione di carta patinata senza legno; che il calo della domanda di prodotti grafici derivante dall'aumento della digitalizzazione ha comportato una crescente sovraccapacità dell'industria europea della carta patinata senza legno; che non è stato possibile convertire la produzione della Sappi Lanaken verso altri prodotti cartacei più richiesti senza ingenti investimenti e che il gruppo Sappi ha pertanto deciso di interrompere la produzione nel sito di Lanaken e di chiudere lo stabilimento, data l'impossibilità di individuare idonei acquirenti a causa della sovraccapacità strutturale del settore;

G. considerando che il volume di produzione di radiatori a pannello del gruppo Purmo è costantemente diminuito nel periodo 2018-2023, passando da 820 000 unità nel 2018 a 320 000 unità nel 2023 (-60 %); che confrontando i costi di produzione dei vari stabilimenti del gruppo Purmo in Europa, il sito di Zonhoven è in posizione di svantaggio, in quanto i suoi costi sono superiori del 17-35 %; che il gruppo Purmo ha deciso di interrompere la produzione di radiatori a pannello da 50 mm nel suo stabilimento di Zonhoven e di chiudere la relativa linea di produzione; che, a seguito dell'imprevista situazione relativa alla disponibilità e ai prezzi del gas, riconducibile alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, e alla legislazione dell'Unione a favore dei sistemi di riscaldamento a bassa temperatura a scapito dei radiatori a pannello, è improbabile che vi sia una ripresa della domanda in quanto il mercato dei radiatori a pannello sarà sempre più limitato alla sostituzione delle unità in uso;

H. considerando che le due imprese, nel rispetto del diritto belga, hanno seguito la procedura obbligatoria di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e hanno creato una cellula per l'impiego, il cui scopo è fornire servizi per il ricollocamento ai lavoratori licenziati nell'ambito di un licenziamento collettivo;

I. considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere destinati principalmente a misure attive di politica del mercato del lavoro e a servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'occupazione dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale, preparandoli nel contempo a un'economia europea più verde e digitale;

J. considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, il FEG non supera l'importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018);

1. conviene con la Commissione sul fatto che sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento FEG e che il Belgio ha diritto a un contributo finanziario di 704 135 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta il 60 % dei costi totali di 1 173 559 EUR, in cui rientrano anche le spese per i servizi personalizzati, pari a 1 126 559 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 47 000 EUR;

2. constata che le autorità belghe hanno presentato la domanda il 19 luglio 2024 e che, dopo l'invio di ulteriori informazioni da parte del Belgio, la Commissione ha concluso la propria valutazione il 5 novembre 2024 e l'ha notificata al Parlamento il giorno stesso;

3. rileva che la domanda riguarda 567 lavoratori collocati in esubero dalla società Sappi Lanaken e 114 lavoratori collocati in esubero dalla società Purmo Group Belgium; rileva inoltre che saranno beneficiari interessati complessivamente 632 lavoratori, quasi esclusivamente uomini;

4. sottolinea che i mercati del lavoro di Lanaken e Zonhoven sono svantaggiati rispetto al Limburgo nel suo insieme o alle Fiandre, con un rapporto tra popolazione attiva e posti di lavoro disponibili nettamente inferiore a quello del Limburgo nel suo insieme o delle Fiandre; evidenzia che il numero di posti di lavoro nel settore industriale disponibili nel Limburgo è diminuito del 15 % nel 2023;

5. richiama l'attenzione sul fatto che i profili dei lavoratori espulsi dal lavoro, di cui un terzo di età pari o superiore a 55 anni e il 30 % con un basso livello di istruzione, comportano gravi ostacoli sul mercato del lavoro; insiste sul fatto che, tenuto conto della tendenza al ribasso dei posti vacanti e della relativa distribuzione geografica, i lavoratori necessiteranno di un sostegno supplementare su misura che li aiuti a realizzare la transizione verso l'occupazione;

6. ricorda che le autorità belghe devono rendere nota l'origine dei fondi dell'Unione e garantirne la visibilità, nonché evidenziare il valore aggiunto apportato dall'intervento dell'Unione, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e mirate a destinatari diversi, con informazioni mirate ai beneficiari, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai media e al grande pubblico;

7. ritiene che sia responsabilità sociale dell'Unione e degli Stati membri offrire ai lavoratori interessati la possibilità di acquisire le qualifiche necessarie a una futura occupazione, considerato che la transizione digitale ed ecologica ha incidenze sostanziali sui loro settori e comporta nel contempo una riduzione della domanda; si compiace del fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato elaborato dal Belgio in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti e le parti sociali;

8. insiste sulla necessità che il sostegno fornito dal FEG si iscriva nel quadro di una strategia più ampia per i lavoratori e la regione interessati, a tutti i livelli politici, anche mediante il sostegno dei pertinenti strumenti di finanziamento dell'Unione, allo scopo di garantire che nessuno sia lasciato indietro nella transizione digitale e climatica;

9. ricorda che tra i servizi personalizzati che andranno offerti ai lavoratori figurano le misure seguenti: consulente di intervento sociale, mediazione, consulenza e orientamento professionale, sostegno attivo nella ricerca di un impiego, formazione, riqualificazione e formazione professionale, anche nelle competenze digitali, nonché formazione sul luogo di lavoro;

10. rileva che il Belgio ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 26 dicembre 2023 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG andrà pertanto dalla data in questione fino a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;

11. rileva che il Belgio ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 20 novembre 2023 e che tali spese saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dalla data in questione fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento;

12. sottolinea che le autorità belghe hanno confermato che per la fruizione delle azioni proposte e per la loro attuazione saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e che sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento;

13. ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le indennità o i diritti dei lavoratori espulsi dal lavoro, onde garantire la piena addizionalità del sostegno; ricorda il dovere degli Stati membri che chiedono il sostegno finanziario del FEG di garantire che siano rispettate le condizioni stabilite dal diritto nazionale e dell'Unione in materia di licenziamenti collettivi e che l'impresa interessata abbia provveduto di conseguenza ai propri lavoratori;

14. invita le autorità belghe e altri Stati membri a porre in essere senza indugio misure preventive al fine di adattare le industrie alla globalizzazione e ai cambiamenti tecnologici e ambientali, nonché tutelare i lavoratori dalla perdita del posto di lavoro e da altre ricadute negative della globalizzazione;

15. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

16. incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

17. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2024/002 BE/Limburg machinery and paper

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2025/47.)